



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

DI ROMA

SEZIONE 15

riunita con l'intervento dei Signori:

| | | | |
|--------------------------|-----------------|-----------------------------|-------------------|
| <input type="checkbox"/> | <u>GENOVESE</u> | <u>FRANCESCO ANTONIO SA</u> | <u>Presidente</u> |
| <input type="checkbox"/> | <u>PARISI</u> | <u>TOMMASO</u> | <u>Relatore</u> |
| <input type="checkbox"/> | <u>TURCO</u> | <u>VINCENZO</u> | <u>Giudice</u> |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 4351/2015
depositato il 23/02/2015

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n°
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n°
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO :
contro:

AG. ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI-LEGALE ROMA 3

proposto dal ricorrente:

difeso da:

SEZIONE

N° 15

REG.GENERALE

N°

UDIENZA DEL

12/06/2017 ore 09:00

N°

15901/17

PRONUNCIATA IL:

12 GIU. 2017

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

28 GIU. 2017

Il Segretario

FATTO E DIRITTO

Il ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento n. _____ emesso dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Roma III, per IRPEF addizionali regionale e provinciale, oltre sanzioni ed interessi, anno d'imposta 2009, in funzione del maggior reddito determinato con metodo sintetico, ai sensi dell'articolo 38, commi 4 e seguenti, del D.P.R. nr. 600 del 1973. La difesa del contribuente, in dettaglio, ha dedotto che per quanto concerne l'acquisto dell'autovettura usata l'investimento da attribuire al contribuente è pari soltanto ad Euro _____ corrispondente alla differenza tra il prezzo pagato e la somma rimborsata dall'assicurazione, mentre la maggior parte delle altre spese indici di capacità contributiva, pari ad Euro _____ sono imputabili in via esclusiva al coniuge.

L'Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio inviando solo in via telematica la relativa comparsa, come risulta dalla pertinente attestazione della Segreteria presente agli atti del giudizio. Ciò premesso, il ricorso si appalesa parzialmente fondato.

In via pregiudiziale, il Collegio reputa che la memoria di costituzione dell'Agenzia delle Entrate, depositata esclusivamente in via telematica, debba essere dichiarata inammissibile, con il precipitato che la stessa non può confluire nel fascicolo processuale di causa. Al riguardo, è sufficiente osservare che le chiare ed univoche disposizioni rivenienti dal combinato disposto del Decreto del Direttore Generale delle Finanze del 15.12.2016, che hanno dato attuazione alle norme di cui al Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze nr. 163 del 23.12.2013 ed al Decreto del Direttore Generale delle Finanze del 04.08.2015, ossia il Regolamento che disciplina l'uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario, con riferimento, tra l'altro, agli Organi della Giustizia tributaria ubicati nella Regione Lazio, prevedono che il deposito di documenti in via telematica sia consentito unicamente per i ricorsi incardinati a decorrere dal 15 aprile 2017; eloquente e scevro da dubbi interpretativi si rivela l'articolo 2 del prefato Decreto Direttoriale del 15.12.2016, laddove viene specificato che il Decreto in parola entra in vigore per gli atti processuali relativi ai ricorsi notificati a partire dal 15.04.2017. Atteso che il ricorso introduttivo è stato notificato nel corso del 2015, la comparsa dell'Amministrazione resistente doveva essere depositata in modo cartaceo, secondo lo schema tipico del processo tributario classico, in quanto il PTT per la Regione Lazio può riguardare unicamente i ricorsi notificati a decorrere dal 15.04.2017; d'altro canto, la modalità telematica scelta dall'Agenzia delle Entrate, non ammessa per i ricorsi antecedenti alla predetta data, ha violato in modo palese anche il fondamentale principio del contraddittorio, non consentendo al contribuente di prendere visione del contenuto delle controdeduzioni ed eventualmente replicare in maniera compiuta e consapevole alle stesse.

Muovendo da tale essenziale presupposto, preme rilevare che il contegno assunto dall'Agenzia delle Entrate, che non si è costituita regolarmente in giudizio, in palese violazione dell'articolo 23 del Decreto Legislativo nr. 546 del 1992, rappresenta, di per sé, un motivo sufficiente per ritenere fondata la tesi postulata dal ricorrente, atteso che la parte convenuta, in ragione dell'acclarata inammissibilità della comparsa, non ha preso minimamente posizione in ordine alle articolate eccezioni sollevate dal contribuente, astenendosi dal produrre specifiche controdeduzioni al riguardo (ex multis C.T.P. Cosenza, nr. 818/1/2011). Del resto, è principio noto quello secondo il quale compete sempre all'Ente impositore dimostrare in modo puntuale l'esistenza dei fatti costitutivi su cui si fonda la pretesa fiscale azionata (Corte Costituzionale, Sentenza nr. 109 del 2007, Corte di Cassazione, nnrr. 2908 del 2013 e 955 del 2016), essendo il medesimo sempre attore in senso sostanziale. Tale assunto è ulteriormente avvalorato e corroborato dal chiaro disposto di cui all'articolo 115, comma 1, del C.P.C., valevole per la parte costituita (ex multis Corte di Cassazione, SS.UU. nr. 12065 del 2014). In ogni caso, a prescindere dal descritto contegno processuale assunto dall'Agenzia delle Entrate, occorre evidenziare che il ricorrente ha prospettato nel gravame argomentazioni comunque plausibili, rilevanti e non manifestamente infondate, allegando anche pertinente documentazione probatoria, le quali, in assenza di specifica

contestazione da parte dell'Agenzia delle Entrate (ex multis Cassazione, SS.UU., nr. 12065 del 2014), sono indubbiamente meritevoli di accoglimento.

Per quanto esposto in narrativa, l'Agenzia delle Entrate dovrà rettificare l'avviso di accertamento impugnato per l'anno 2009, espungendo dal reddito del contribuente determinato in modo sintetico sia la somma di Euro _____ relativa all'acquisto dell'autovettura, sia la somma di Euro _____

_____ concernente le spese sostenute dal coniuge di parte attrice, rimanendo pertanto legittima la pretesa impositiva rivendicata dall'Amministrazione finanziaria solo in relazione alla differenza. La soccombenza reciproca giustifica l'integrale compensazione delle spese.

P.Q.M.


La Commissione Tributaria Provinciale di Roma, Sezione 15[^], accoglie parzialmente il ricorso come in motivazione.

Spese compensate.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 12 giugno 2017.

L'ESTENSORE
(Dott. Tommaso Parisi)



IL PRESIDENTE
(Dott. Francesco Antonio Genovese)

